



## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### COMUNE DI GUSSOLA PROVINCIA DI CREMONA

**C O P I A**

ELEZIONE DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE PER L'AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI COMUNALI DEI GIUDICI POPOLARI, A NORMA DELL'ARTICOLO 13 DELLA LEGGE 10 APRILE 1951, N. 287 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.	Nr. Progr.	<b>21</b>
	Data	<b>21/06/2024</b>
	Seduta Nr.	<b>4</b>

*Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 21/06/2024 alle ore 19:00.*

*Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.*

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
BELLI FRANZINI STEFANO	S	OTTONI RENATO	S		
CARBONI LARA	S	COMINOTTI ILENIA	S		
QUARENGHI ANNA CATERINA	S	BOSONI GIAN CARLA	S		
DEPIETRI SABRINA	S	VIGHI ALESSANDRO	S		
SANFELICI MATTEO	S	BIA DORIS	S		
<i>TOTALE Presenti: 10</i>			<i>TOTALE Assenti: 0</i>		

Assenti Giustificati i signori:

*Nessun convocato risulta assente giustificato*

Assenti Non Giustificati i signori:

*Nessun convocato risulta assente ingiustificato*

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE, DOTT.SSA CANDELA SABINA.

Constatata la legalità dell'adunanza, nella sua qualità di SINDACO, il SIG. BELLI FRANZINI STEFANO dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Sono designati a scrutatori i Sigg.:

**OGGETTO:**  
**ELEZIONE DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE PER L'AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI COMUNALI DEI GIUDICI POPOLARI, A NORMA DELL'ARTICOLO 13 DELLA LEGGE 10 APRILE 1951, N. 287 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udita la relazione introduttiva del Sindaco - Presidente;

**VISTI:**

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, rubricato "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.*", e successive modifiche ed integrazioni;

- la Legge 10 aprile 1951, n. 287, rubricata "*Riordinamento dei giudizi di assise.*", e successive modifiche ed integrazioni;

- il Decreto Legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante "*Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale.*", convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 marzo 2024, n. 38;

**RICHIAMATO**, in particolare, l'art. 13 (*Formazione degli elenchi comunali dei giudici popolari*) della cennata Legge 10 aprile 1951, n. 287 e s.m.i., a tenore del quale "*In ogni Comune della Repubblica sono formati, a cura di una Commissione composta del sindaco o di un suo rappresentante e di due consiglieri comunali, due distinti elenchi dei cittadini residenti nel territorio del Comune in possesso dei requisiti indicati rispettivamente negli artt. 9 e 10 della presente legge per l'esercizio delle funzioni di giudice popolare nelle Corti di assise e nelle Corti d'assise di appello.*

*Qualora l'Amministrazione comunale sia sciolta, gli elenchi sono formati da una Commissione composta del commissario governativo o di un suo delegato e di due cittadini nominati dal pretore. [ora presidente del tribunale, in virtù del disposto dell'art. 31 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51]";*

**DATO ATTO:**

- che giudice popolare è il cittadino italiano chiamato a comporre, a seguito di estrazione a sorte da apposite liste, la Corte di assise e la Corte d'assise di appello;

- che per ogni Corte d'assise e Corte d'assise di appello è formata una lista per i giudici popolari ordinari ed una per i giudici popolari supplenti;

- che per ogni Corte di assise e Corte d'assise di appello sono formate sia per i giudici popolari ordinari, sia per i giudici popolari supplenti, due liste, una per gli uomini ed una per le donne;

- che chi voglia entrare a far parte delle suddette liste deve presentare richiesta al sindaco del Comune in cui risiede, purché sia in possesso dei seguenti requisiti, indicati, rispettivamente, all'art. 9 (*Requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise*) e all'art. 10 (*Requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise di appello*) della citata L. n. 287/1951 e s.m.i.: *a)* cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici; *b)* buona condotta morale; *c)* età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni; *d)* titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo. Per i giudici popolari di Corte d'assise di appello è richiesto, oltre ai requisiti già elencati, il possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo;

- che, ai sensi dell'art. 12 (*Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare*) della medesima Legge n. 287/1951 e s.m.i., non possono assumere l'ufficio di giudice popolare i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario, gli appartenenti a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio, e i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione;

**FATTO CONSTARE** che, ogni due anni (anno dispari), nel mese di aprile, ai sensi dell'art. 21 (*Aggiornamento degli albi*) della più volte richiamata L. n. 287/1951 e s.m.i., il sindaco è tenuto ad invitare, con manifesti pubblici, coloro che siano in possesso dei requisiti prescritti dagli artt. 9 e 10, che non si trovino nelle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 12 e che non siano già iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, a chiedere, entro il mese di luglio, di essere iscritti nell'elenco integrativo dei giudici popolari della Corte d'assise o nell'elenco integrativo dei giudici popolari della Corte d'assise di appello;

**DATO ATTO** che, come previsto dall'art. 15 della pluricitata L. n. 287/1951 e s.m.i., a seguito della formazione dei predetti elenchi, compilati e integrati dalla Commissione comunale con l'iscrizione d'ufficio di tutti coloro che risultino essere in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, nonché a seguito della verifica del possesso dei sopraccitati requisiti in capo ai richiedenti l'iscrizione, il sindaco trasmette gli elenchi al presidente del tribunale competente per territorio, per gli adempimenti successivi, disciplinati dalle disposizioni di cui agli artt. 16 e seguenti della medesima L. n. 287/1951 e s.m.i.;

**EVIDENZIATO** che gli albi definitivi dei giudici popolari di Corte d'assise e dei giudici popolari di Corte d'assise di appello, una volta approvati con decreto al termine dell'esperimento della procedura disciplinata dalla legge, sono permanenti e sono soggetti ad aggiornamento biennale, ogni anno dispari, e che gli iscritti sono destinati a prestare servizio nel biennio successivo, essendo l'ufficio di giudice popolare obbligatorio e parificato a tutti gli effetti all'esercizio delle funzioni pubbliche elettive, come sancito dall'art. 11 della L. n. 287/1951 e s.m.i.;

**RITENUTO**, benché non esista norma che ne imponga la nomina nella seduta di insediamento, di doversi procedere, con tempestività, all'elezione dei componenti la Commissione per l'aggiornamento degli elenchi comunali dei giudici popolari, a norma del sopra riportato art. 13 della Legge n. 287/1951 e s.m.i.;

**RAMMENTATO** che la Commissione in parola è composta dal sindaco, che ne è componente di diritto, o da un suo delegato, e da due consiglieri comunali, cosicché il consiglio, a scrutinio segreto, si limita ad eleggere, tra i propri componenti, i due consiglieri che completano la Commissione;

**DATO ATTO** che, nelle consultazioni amministrative per l'elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale di Gussola svoltesi in data 8 e 9 giugno 2024, è stata presentata ed ammessa una sola lista di candidati, con la conseguenza che, a norma dell'art. 4, comma 2, del citato D.L. 29 gennaio 2024, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 marzo 2024, n. 38, sono risultati eletti tutti i candidati compresi nell'unica lista ammessa e votata e il candidato a sindaco collegato;

**VISTI:**

- lo "*Statuto comunale*", approvato con deliberazione C.C. n. 13 del 28/02/2002, come modificato con deliberazione C.C. n. 21 del 21/06/2023;

- il "*Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali comunali*", approvato, con modificazioni, con deliberazione C.C. n. 6 del 28/03/2015;

**ACQUISTO**, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il parere favorevole espresso dal Segretario comunale reggente, sotto il

profilo della regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Tanto premesso e richiamato, previa comunicazione all'assemblea dei contenuti, meramente tecnici, delle funzioni svolte dalla Commissione in parola, il Sindaco avvia il procedimento elettorale con votazione in forma segreta, a norma dell'art. 16, comma 2, del citato "Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali comunali", trattandosi di deliberazione concernente persone:

**DESIGNATI** i tre Consiglieri scrutatori:

- sig.ra Gian Carla Bosoni (Consigliera di maggioranza);
- sig.ra Ilenia Cominotti (Consigliera di maggioranza);
- sig. Matteo Sanfelici (Consigliere di maggioranza);

**DISTRIBUITE** le schede, avvenuta la votazione, mediante scheda, in forma segreta e svoltosi lo spoglio a cura dei sunnominati scrutatori, il risultato dell'elezione dei componenti la Commissione per l'aggiornamento degli elenchi comunali dei giudici popolari è il seguente:

presenti n. 10, votanti n. 10, astenuti nessuno, hanno riportato voti:

- sig. Matteo Sanfelici (Consigliere di maggioranza): voti n. 5;
- sig. Renato Ottoni (Consigliere di maggioranza): voti n. 5;
- schede bianche: n. 0;
- schede nulle: n. 0.

**CONCLUSA** la votazione, sulla base dei risultati dalla stessa scaturiti, il Sindaco proclama eletti componenti della Commissione per l'aggiornamento degli elenchi comunali dei giudici popolari i signori Consiglieri:

1. sig. Matteo Sanfelici (Consigliere di maggioranza);
2. sig. Renato Ottoni (Consigliere di maggioranza).

Tanto premesso e richiamato,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### D E L I B E R A

1) di prendere unanimemente atto dell'esito dell'elezione, descritta nelle premesse, dei componenti la Commissione per l'aggiornamento degli elenchi comunali dei giudici popolari per l'esercizio delle funzioni nelle Corti d'assise e nelle Corti d'assise di appello, a norma dell'articolo 13 della Legge 10 aprile 1951, n. 287 e successive modifiche e integrazioni, così costituita:

1. sig. **Stefano BELLI FRANZINI** - Sindaco *pro tempore* in qualità di membro di diritto;
2. sig. **Matteo SANFELICI** - Consigliere comunale rappresentante della maggioranza;
3. sig. **Renato OTTONI** - Consigliere comunale rappresentante della maggioranza;

2) di prendere unanimemente atto che, essendo, nelle consultazioni amministrative dell'8 e 9 giugno 2024, stata presentata ed ammessa una sola lista di candidati - con la conseguenza che, a norma dell'art. 4, comma 2, del Decreto Legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 marzo 2024, n. 38, sono risultati eletti tutti i candidati compresi nell'unica lista ammessa e votata ed il candidato a sindaco alla stessa collegato -, la Commissione per l'aggiornamento degli elenchi comunali dei giudici popolari è composta, unicamente, da Consiglieri di maggioranza e che, pertanto, non essendo presente una minoranza consiliare, la stessa non può essere rappresentata in seno alla Commissione per

l'aggiornamento degli elenchi comunali dei giudici popolari per l'esercizio delle funzioni nelle Corti d'assise e nelle Corti d'assise di appello;

Successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

valutata l'urgenza di provvedere in merito, imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento di nomina della Commissione per l'aggiornamento degli elenchi comunali dei giudici popolari,

**DOPO** separata ed autonoma votazione, espressa in forma palese,

**CON VOTI** unanimi favorevoli, legalmente espressi, per alzata di mano, dal Sindaco e dai n. 9 (nove) Consiglieri presenti e votanti,

### **D E L I B E R A**

**DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-



**COMUNE DI GUSSOLA**  
**PROVINCIA DI CREMONA**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Delibera nr. **21** Data Delibera **21/06/2024**

**OGGETTO**

ELEZIONE DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE PER L'AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI COMUNALI DEI GIUDICI POPOLARI, A NORMA DELL'ARTICOLO 13 DELLA LEGGE 10 APRILE 1951, N. 287 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : <b>FAVOREVOLE</b> <hr/> Data 21/06/2024  F.to Candela Sabina
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : <hr/> Data

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 21 DEL 21/06/2024**

---

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO**  
*F.to SIG. BELLI FRANZINI STEFANO*

**IL SEGRETARIO COMUNALE REGG]**  
*F.to DOTT.SSA CANDELA SABINA*

---

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il **27/06/2024** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data: 27/06/2024

**IL SEGRETARIO COMUNALE REGG]**  
*F.to DOTT.SSA CANDELA SABINA*

---

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

Data: 27/06/2024

**IL SEGRETARIO COMUNALE REGG]**  
*DOTT.SSA CANDELA SABINA*

---

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno **21/06/2024 00:00:00**

Data 07/07/2024

**IL SEGRETARIO COMUNALE REGG]**  
*F.to DOTT.SSA CANDELA SABINA*

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno **07/07/2024**

Data 07/07/2024

**IL SEGRETARIO COMUNALE REGG]**  
*F.to DOTT.SSA CANDELA SABINA*

---